

## CAPITOLO I

# MATERIALI E METODI

SOMMARIO: 1. Introduzione e piano dell'indagine. – 2. Genealogia breve della “sostenibilità”. – 3. Il quadro giuridico di riferimento: la novella costituzionale, il codice dell'ambiente e le norme unionali, emanate e in cantiere. – 4. *Segue*: le fonti della “sostenibilità sociale”. – 5. *Segue*: altri indici normativi di “sostenibilità sociale”. – 6. L'impatto delle nuove norme sull'interpretazione del sistema di diritto privato. – 7. Le accezioni di sostenibilità ambientale e sociale adoperate.

### 1. *Introduzione e piano dell'indagine*

In pieno Antropocene, dopo un secolo durante il quale gli ecosistemi terrestri sono stati messi a dura prova (il XX)<sup>1</sup>, è oggi sotto gli occhi di tutti la rinnovata attenzione di scienziati, legislatori e giuristi – oltretutto dell'opinione pubblica – per la tutela dei beni ambientali.

Almeno sul piano declamatorio sembra esserci una convergenza piena sull'urgenza estrema di intervenire, ad ogni livello di azione possibile, per evitare la compromissione irrimediabile degli ecosistemi, nell'interesse dei viventi di oggi e di coloro che dovranno “ereditare la Terra”. In una parola, muoversi per evitare l'Apocalisse per mano antropica<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>P.J. CRUTZEN, *Benvenuti nell'Antropocene!*, a cura di A. Parlangeli, Milano, 2005.

<sup>2</sup>Da diversi angoli visuali e, ovviamente, con diverso potere di incidere sulla realtà, si concentrano sullo stesso imperativo *inter alia* l'ONU, l'Unione Europea, molti Governi nazionali, imprese virtuose, comitati di cittadini, associazioni *no profit* come il Forum per la Finanza Sostenibile, economisti, giuristi. V. *ex multis*: F. CAPRA-U. MATTEI, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Sansepolcro, 2017, per un ripensamento in senso ecologico delle teoriche del diritto privato; U. MATTEI, *La proprietà*, in *Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco*, II ed., Torino, 2015, spec. p. 51 ss.; R. FERRARA-M.A. SANDULLI (a cura di), *Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno*, I, Milano, 2014; D. AMIRANTE, *L'ambiente «preso sul serio». Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, Speciale/2019, p. 1 ss. Si v. l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015, ratificato da tutti gli Stati UE, che ha l'obiettivo generale di mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2°C in più rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitarlo a

In ambito giuridico, sia nelle risoluzioni programmatiche che nei prodotti di “legge dura”, si consolida l’attenzione per l’ambiente e si nota un’enfasi quasi ossessiva su parole d’ordine che sembrano avere un portato taumaturgico, evocate ormai ad ogni piè sospinto, sebbene non sempre a proposito: “sostenibilità”, “economia circolare”, “neutralità climatica”, “fattori ESG” (acronimo di *Environmental, Social and Governance*).

La pandemia da Covid-19, a sua volta, da un lato ha posto in luce l’insostenibilità di determinati modelli produttivi e di consumo stante il grave e pressante rischio di zoonosi<sup>3</sup>. D’altro canto, almeno nel nostro Paese, essa ha innescato una fase di seria crisi sociale. La pandemia e le connesse misure di contenimento adottate dalle Autorità, come noto, hanno avuto un impatto significativo sul lavoro e sul reddito di fasce consistenti di popolazione, producendo un aumento della povertà e della disuguaglianza<sup>4</sup>. A tacere dell’impatto su numerosi contratti di durata in essere (su cui si dirà diffusamente nel § III.1).

Recentemente, la crisi sociale si è acuita a causa degli effetti (diretti e indiretti) dovuti al conflitto in Europa orientale tra Russia e Ucraina. Il prezzo dell’energia nel 2022 ha raggiunto livelli record nell’UE<sup>5</sup>.

Inoltre, per provare a contenere l’inflazione, la BCE ha cominciato a rialzare il tasso di interesse ufficiale a luglio 2022, con rialzi ciclici nei mesi successivi: tale manovra ha determinato l’impennata dei tassi di interesse sul denaro, con impatti notevoli sulla possibilità di famiglie e imprese di accedere in modo sostenibile al credito<sup>6</sup>. A ciò si aggiunga la nota ritrosia dei *big player* del settore bancario ed energetico a rinegoziare i contratti in essere, pur a fronte di extraprofiti miliardari<sup>7</sup>.

---

1,5°C; nonché FRANCESCO, *Laudato Si'*, Lettera enciclica del Pontefice Francesco sulla cura della casa comune, Città del Vaticano, 2015.

<sup>3</sup> D. CERINI, *Sicurezza degli alimenti tra sostenibilità, benessere animale e gestione assicurativa dei rischi*, in M. Torsello-G. Guerra (a cura di), *Prospettive e temi per un corso di diritto agroalimentare transnazionale e comparato*, Napoli, 2022, p. 9 ss.; M. TALLACCHINI, *Pandemia e filiera della carne. Uno sguardo ecosistemico sull’organizzazione delle società contemporanee*, in *www.epiprev.it*, Editoriale, 2020, p. 23 ss.; J. MIDDLETON-R. REINTJES-H. LOPES, *Meat plants-a new front line in the covid-19 pandemic*, in *BMJ* 2020;370:m2716, 9 July 2020, <https://www.bmj.com/content/bmj/370/bmj.m2716.full.pdf>.

<sup>4</sup> Per un’analisi sociologica cfr. C. SARACENO, *La dimensione sociale della crisi Covid in Italia*, 2021, Roma.

<sup>5</sup> V. CONSIGLIO EUROPEO, *Infografica – Aumento dei prezzi dell’energia dal 2021*, 5 maggio 2023, <https://www.consilium.europa.eu/it>: “l’aumento, legato all’aumento dei prezzi all’ingrosso dell’energia a livello mondiale, è iniziato nel 2021 a seguito della pandemia di Covid-19 e della crescente domanda internazionale. L’invasione russa dell’Ucraina e le condizioni climatiche hanno avuto un effetto aggravante”.

<sup>6</sup> Cfr. CONFINDUSTRIA-CENTRO STUDI, *L’economia italiana tra rialzo dei tassi e inflazione alta*, Roma, 2023.

<sup>7</sup> Extraprofiti che hanno indotto il legislatore a intervenire anche con specifiche misure fiscali, sebbene non del tutto efficaci e non accolte in modo unanime dalla dottrina tributaria: si pensi al

Ancóra, e in disparte le diverse crisi menzionate, per loro natura cicliche, si osserva lo strapotere – ormai strutturale – delle grandi piattaforme digitali, che sembrano dotate di una forza maggiore di moltissimi Stati nazionali, e capaci di conformare il mondo reale a proprio esclusivo piacimento, spesso senza alcuna considerazione delle controparti, viste, puramente e semplicemente, come delle miniere di dati da estrarre e sfruttare sino all'esaurimento<sup>8</sup>.

Nel contesto sopra descritto si collocano le riflessioni del civilista, da un lato interessato a comprendere come declinare sul piano tecnico e rimediale alcuni dei concetti (talora vaghi) introdotti dalla nuova legislazione. E, d'altro canto, sollecitato ad interrogarsi sul ruolo – potenzialmente innovativo e virtuoso – che possono svolgere taluni strumenti classici del diritto privato, nati in un "ecosistema" normativo diverso da quello attuale, nel quale la "sostenibilità" non era affatto sentita come un imperativo per gli interpreti. In altre parole, e semplificando a lama grossa, occorre domandarsi con rinnovata urgenza quale possa essere il contributo del diritto privato e dei suoi cultori per la sostenibilità ambientale e sociale.

A questo punto, pare opportuno formulare alcune osservazioni e assunti preliminari sul tema indagato, i quali saranno poi ampiamente ripresi e verificati nel prosieguo del presente studio, nell'ambito del campione di fattispecie scelte per testare la prospettiva metodologica definita nel Capitolo I.

---

contributo straordinario sui produttori e rivenditori di energia di cui all'art. 37 d.l. n. 21/2022 e al recente tributo di settore bancario *ex art. 26 d.l. n. 104/2023*, sui cui cfr. A. GIOVANARDI, *L'imposta straordinaria sugli extra profitti delle banche*, 19 settembre 2023, in *dirittobancario.it*, <https://www.dirittobancario.it/art/limposta-straordinaria-sugli-extra-profitti-delle-banche/>.

<sup>8</sup>V. per tutti S. ZUBOFF, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, Roma, 2019; K. PISTOR, *The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality*, Princeton, 2019; U. MATTEI, voce *Proprietà (nuove forme di)*, in *Enc. dir.*, Annali, V, Milano, 2012, p. 1120 s.; ID., *Prendere o lasciare: il capitalismo online è fondato sul ricatto*, in *L'Espresso*, 15 settembre 2023, <https://lespresso.it/c/opinioni/2023/9/15/prendere-o-lasciare-il-capitalismo-online-e-fondato-sul-ricatto/45905>; S. MANNONI-G. STAZI, *Sovranità.com. Potere pubblico e privato ai tempi del cyberspazio*, Napoli, 2021; F. BASSAN, *Digital Platforms and Global Law*, Cheltenham, 2021. Il paradigma estrattivo riferito nel testo evoca la distopia messa in scena nel film "Matrix" del 1999 (regia dei fratelli Wachowski). Ivi, le macchine, all'apogeo della propria evoluzione (ed autocoscienza), dopo una lunga guerra, prevalgono e riescono a schiavizzare gli umani, utilizzando questi ultimi come mera biofonte energetica – estraendo dunque energia dai loro corpi, ridotti a batterie. In un brillante dialogo con l'umano (Morpheus), l'evolva Intelligenza Artificiale che aveva preso il potere (nei panni del c.d. Agente Smith) prova a spiegare il senso "etico" della loro supremazia: "desidero condividere con te una geniale intuizione che ho avuto durante la mia missione qui. Mi è capitato mentre cercavo di classificare la vostra specie. Improvvisamente ho capito che voi non siete dei veri mammiferi: tutti i mammiferi di questo pianeta d'istinto sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate, vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento, e sai qual è? Il virus. Gli esseri umani sono un'infezione estesa, un cancro per questo pianeta: siete una piaga. E noi siamo la cura".

A) Innanzitutto, dall'analisi di talune circostanze (di cui si dirà puntualmente avanti<sup>9</sup>) e di numerosi contenziosi in materia ambientale emerge uno *scollamento tra gli obiettivi declamati*, consacrati nel precetto normativo, e *le regole effettivamente applicate*. Ove non sia rinvenibile una vera e propria dissociazione dei formanti in senso tecnico, i repertori giurisprudenziali consegnano un quadro poco edificante, ove tra le diverse interpretazioni possibili sovente la prevalenza viene accordata a quelle formaliste che mortificano gli obiettivi di tutela ambientale che pure il legislatore sta introducendo a ritmo incalzante;

B) una tutela dei beni ambientali puramente pubblicistica, ispirata al modello di *command and control*, alla prova empirica non sembra funzionare adeguatamente e lascia in campo dei vuoti di tutela non desiderabili (cfr. diffusamente § II.1);

C) gli illeciti ambientali sono spesso *plurioffensivi*. La medesima condotta del danneggiante può offendere, contemporaneamente, più beni giuridici; tra gli altri: l'integrità delle matrici ambientali, la salute dei cittadini esposti, la proprietà, i diritti dei consumatori, la concorrenza in un determinato mercato;

D) se l'illecito è plurioffensivo, la reazione dell'ordinamento, per essere *efficace*, deve essere composita, e non può essere affidata solamente all'iniziativa pubblica (modello di *public enforcement* puro), né soltanto all'iniziativa privata<sup>10</sup>;

E) come studiato nella prospettiva euristica del diritto privato regolatorio, si può osservare che i rimedi privatistici presentano talune caratteristiche struttu-

<sup>9</sup> Solo per anticiparne alcuni: si pensi all'introduzione in diversi ordinamenti della tutela ambientale in costituzione (e al relativo dibattito altrove in corso), al tentativo di molti *lobbyisti* di "catturare" il legislatore, alle numerose procedure di infrazione aperte dalla Commissione UE che testimoniano la ritrosia degli Stati membri nel dare attuazione alla legislazione ambientale comunitaria, alla poco edificante storia dell'azione di classe "consumeristica" e all'epifania italiana del c.d. "dieselgate".

<sup>10</sup> U. SALANITRO, *Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato*, in M. Maugeri-A. Zoppini (a cura di), *Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, Bologna, 2009, p. 381, osserva che nell'ambito della tutela ambientale (affidata essenzialmente al diritto pubblico), il ricorso alle tecniche del diritto privato ha avuto storicamente la funzione di coinvolgere altri soggetti nell'*enforcement* della disciplina di tutela, oltretutto di fornire alla PA ulteriori strumenti per perseguire le proprie funzioni. Sulla necessità di integrare gli strumenti di diritto pubblico e di diritto privato al fine di un efficiente sistema di tutela ambientale cfr. A. BUONFRATE, *Ambiente, economia, società, governance: l'epoca delle grandi trasformazioni*, in A. Buonfrate-A. Uricchio (a cura di), *Trattato breve di Diritto dello sviluppo sostenibile*, Milano, 2023, p. 29, e B. POZZO, *La tutela dell'ambiente tra strumenti di diritto privato e strumenti di diritto pubblico: le grandi epoche del diritto dell'ambiente*, in G.A. Benacchio-M. Graziadei (a cura di), *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Atti del IV Congresso nazionale SIRD. Trento, 24-26 settembre 2015*, Napoli, 2016, p. 303. In generale, per una rilevante presa di coscienza del legislatore circa l'importanza dell'operare congiunto di *public e private enforcement*, si veda il sistema rimediabile via via approntato per reagire agli abusi di dipendenza economica ex art. 9 l. n. 192/1998: in argomento sia consentito rinviare ad A. PISANI TEDESCO, *L'abuso di dipendenza economica, tra avanzamenti del Legislatore e incertezze giurisprudenziali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1/2023, p. 192 ss.

rali di grande interesse per ottenere un adeguamento del comportamento degli agenti a un dato precetto normativo. In particolare, essi: i) sono *decentrati* e operano sulla base di un sistema di incentivi misti; ii) permettono di valorizzare il ruolo delle informazioni private e la capacità di raccolta dei singoli; iii) determinano un *risparmio di spesa* in capo al pubblico – almeno nella prima fase di attivazione; iv) sono in grado di *superare le frontiere nazionali*<sup>11</sup>. In estrema sintesi, si deve riconoscere e valorizzare il formidabile ruolo dato dai singoli in chiave di *private enforcement*, i quali, in taluni casi, possono perseguire ciò che è meglio per sé e, allo stesso tempo, per il proprio gruppo sociale<sup>12</sup>. Il che, peraltro, trova un autorevole e solido referente normativo nell’art. 118, co. 4, Cost. che ha scolpito il principio di sussidiarietà orizzontale, “categoria generale di grande rilevanza e operatività”<sup>13</sup>. In relazione al campo oggetto di indagine, nel-

---

<sup>11</sup> Così A. ZOPPINI, *Il diritto privato e i suoi confini*, Bologna, 2020, p. 211. Le riflessioni dell’A. sono svolte principalmente con riguardo all’uso del diritto privato quale tecnica di regolazione del mercato, intendendosi per “regolazione” l’insieme delle discipline che hanno lo scopo di reagire ai fallimenti del mercato e/o garantire l’esistenza in concreto di un mercato concorrenziale. Nella prospettiva dell’A. la regolazione si esplica, essenzialmente, “in forma di norme imperative che integrano il contenuto dei rapporti giuridici privati, così che disciplinano l’agire degli attori economici e orientano i comportamenti verso i risultati allocativi ritenuti socialmente preferibili”. In senso lato, sembra comunque possibile rinvenire una funzione regolatoria in molti istituti privatistici, al di là dell’obiettivo specifico del perseguimento di un mercato concorrenziale. Possono cambiare, ovviamente, gli scopi di politica del diritto sottesi agli istituti, il concreto modo di funzionamento dei medesimi e il loro grado di efficacia, ma pare ravvisabile quasi sempre una funzione di orientamento delle attività umane. Si pensi alla formidabile funzione regolatorio/organizzativa assolta dalla RC, su cui cfr. P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ.*, diretto da R. Sacco, Torino, 1998, p. 22. V. inoltre A. GENTILI, *Il diritto regolatorio*, in *Riv. dir. banc.*, 2020, p. 23 ss., e da ultimo M. ANGELONE-M. ZARRO (a cura di), *Diritto civile della regolazione*, Napoli, 2022; C. ATTANASIO, *Profili ricostruttivi del diritto privato regolatorio*, Napoli, 2022.

<sup>12</sup> Un’espressione particolarmente felice evoca la figura di un “Cavaliere splendente”: cfr. A. MILLER, *Of Frankenstein Monsters and Shining Knights: Myth, Reality, and the «Class Action Problem»*, 92 *Harv. L. Rev.*, 1979, p. 664. Il che, peraltro, richiama il c.d. “equilibrio di Nash”, ossia quell’insieme di strategie, attuate da più giocatori in un gioco non cooperativo, “ciascuna delle quali costituisce, per l’individuo che l’ha scelta dal proprio insieme, la strategia ottima, ossia quella che massimizza l’utilità dell’individuo stesso; tutti i soggetti in gioco mirano a un utile individuale e tuttavia possono trovare un punto di equilibrio”: v. voce *Nash, equilibrio di*, in *Enciclopedia della matematica Treccani*, 2013, [https://www.treccani.it/enciclopedia/equilibrio-di-nash\\_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/equilibrio-di-nash_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/). Si tratta di un concetto mostrato al grande pubblico nel film “*A Beautiful Mind*” del 2001 diretto da Ron Howard, sulla vita del celebre matematico John Nash, interpretato superbamente da Russell Crowe. Il giovane matematico, nel contesto di un gioco competitivo al pub per il corteggiamento della ragazza più bella del locale, a un certo punto osserva: “Adam Smith va rivisto... Smith ha detto che il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio per sé, giusto? È incompleto, incompleto, ok? Perché il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo farà ciò che è meglio per sé... e per il gruppo! (...) Dinamiche dominanti, signori, dinamiche dominanti...”.

<sup>13</sup> G. VETTORI, *Contratto e rimedi. Verso una società sostenibile*, IV ed., Padova, 2021, p. 77. È significativo che il principio di sussidiarietà orizzontale permei il Codice del terzo settore, il quale,

lo specifico, si osserva un importante e fecondo ruolo dei soggetti privati (individui e imprese) per implementare una sostenibilità “dal basso”, secondo un approccio *bottom-up* (v. § III.6)<sup>14</sup>. Vengono in rilievo l’interesse e l’iniziativa del privato, così come la sua autonomia e creatività: utilissimi elementi per realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, oggi vivificati dalle nuove disposizioni che predicano e comandano condotte sostenibili;

F) l’ordinamento giuridico, al pari di un organismo vivente, ha un suo delicato equilibrio sistemico. L’inserimento di nuove norme e principi non determina esclusivamente effetti “locali”, ma può modificare (restringere o ampliare) l’orizzonte di significato di altre norme vigenti (i cui enunciati linguistici non siano mutati), in potenza anche piuttosto lontane “topograficamente”. Sicché l’interprete, senza tradire la lettera della legge, in accordo al criterio logico-sistemico, può cercare di enucleare dalla norma *sub iudice* un significato in grado di massimizzare la sostenibilità, ambientale e sociale, della medesima<sup>15</sup> (v. *infra*, §§ I.6. e I.7);

G) gli istituti giuridici dovrebbero servire a soddisfare bisogni reali. Prima c’è un bisogno di tutela, poi nasce l’istituto. L’interprete dovrebbe ciclicamente controllare che esso serva utilmente allo scopo per cui è nato; che funzioni. In altre parole: pesarlo sulla bilancia dell’effettività. Ove l’istituto in esame non si dimostrasse in grado, concretamente, di raggiungere il proprio scopo di politica del diritto, ci troveremmo di fronte a un problema. E l’istituto risulterebbe *insostenibile*: sul piano teorico; e, soprattutto, sul piano sociale, nella carne viva della *law in action*.

Nel quadro descritto, dopo una ricostruzione del valore giuridico del concetto di sostenibilità, con il presente studio ci si propone di tracciare un itinerario di lavoro per una rinnovata interpretazione, non riduzionistica, di taluni istituti e strumenti “classici” del diritto privato, al fine di un’effettiva, e non meramente declamata, sostenibilità ambientale e sociale.

---

con riferimento all’oggetto del presente lavoro, qualifica di “interesse generale” “gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” (art. 5, lett. e), d.lgs. n. 117/2017).

<sup>14</sup> Tale ruolo dei privati è ribadito sempre più spesso anche dalle Istituzioni unionali: v. *ex multis* la Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, Bruxelles, 20 maggio 2020, COM(2020) 380 final, § 3.2, ove si legge che la Commissione “intende sostenere la società civile nel suo ruolo di controllore della conformità e dialogare con gli Stati membri per migliorare l’accesso alla giustizia nazionale in materia di ambiente per le persone fisiche e le ONG”. Cfr. pure CGUE, Grande Sezione, 8 novembre 2022, C-873/19, *Deutsche Umwelthilfe eV c. Bundesrepublik Deutschland*, § 67.

<sup>15</sup> Per autorevole dottrina, “la forza e il dinamismo dei principi costituzionali rivelano tutta la loro carica innovativa se gli stessi vengono fatti ‘circolare’ nell’ordinamento, plasmando la *ratio* delle disposizioni cui si riferiscono”: G. IORIO, *Gli “occhiali del giurista”: spunti per la messa a fuoco di un diritto “sostenibile”*, in G. Iorio-G. Bevivino-A. Semprini (a cura di), *Profili privatistici della sostenibilità*. Atti del Convegno tenutosi il 18-19 maggio 2023 presso l’Università di Milano-Bicocca, Torino, in corso di pubblicazione, § 4.

## 2. Genealogia breve della “sostenibilità”

Come anticipato, la parola “sostenibilità” è sfrenatamente di moda. Essa viene usata – e talora abusata – nei più disparati contesti<sup>16</sup>. Pertanto, prima di analizzare le fonti normative della sostenibilità e di perimetrare l’uso specifico che della nozione si intende fare nel presente volume (§ I.7.), pur senza pretesa di esaustività, sembra necessario tracciare una breve genealogia della parola e dei suoi referenti.

Sebbene il lemma sostenibilità profumi di novità e contemporaneità, invero si tratta di un “modern concept with deep historical roots”<sup>17</sup>.

Si cominci con l’etimologia. La parola sostenibilità sembra derivare “dal verbo latino *sustineo* (*sub-teneo*), con il duplice significato di ‘reggere, tener su, non lasciar cadere, mantenere nella sua posizione, far sì che una certa cosa duri o sussista’, ma anche quello di ‘addossarsi, portare su di sé, farsi carico, assumere su di sé l’impegno’. Conservazione e durata di qualche cosa che c’è nel presente e occorre mandare avanti nel futuro, da un lato; sostegno e assunzione di responsabilità da parte evidentemente di qualcuno, da un altro lato. Un termine ambivalente, quindi, in cui andando al di là della pura etimologia confluiscono due mondi, quello dell’oggetto (il mondo, la natura) che dura e si conserva e quello del soggetto (l’umanità *in primis*) responsabile o corresponsabile della conservazione del mondo”<sup>18</sup>.

Provando a tracciare una genealogia dell’uso moderno di “sostenibilità” ne registriamo la genesi e l’uso in ambito forestale.

<sup>16</sup> Tanto che, a furia di sentirla ripetere ossessivamente, e in modo inappropriato, si corre il rischio di svuotarla di significato o, peggio, di consolidare pericolose inversioni di senso, aumentando soltanto il rumore di fondo in materia. Per talune suggestioni in argomento v. G. CAROFIGLIO, *La manomissione delle parole*, Milano, 2010. Per L. CASTELLUCCI, voce *sviluppo sostenibile*, in *Dizionario di Economia e Finanza Treccani*, Torino, 2012, consultabile online all’indirizzo [https://www.treccani.it/enciclopedia/sviluppo-sostenibile\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/sviluppo-sostenibile_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/), l’estensione dei significati e la nebulosità della parola è dovuta anche all’uso “inappropriato che ne è stato fatto, per proprio tornaconto (*greenwashing*), da parte di politici e imprese. Dichiarando di ispirare le proprie scelte alla sostenibilità, si acquisiscono meriti agli occhi dell’opinione pubblica che inizia a percepire la serietà dei problemi dello sviluppo economico”.

<sup>17</sup> U. GROBER, *Deep roots – A conceptual history of ‘sustainable development’, (Nachhaltigkeit)*, WZB Discussion paper, no. P 2007-002, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin, 2007; v. anche I. TANI, *Brevi riflessioni sul significato della sostenibilità tra origini storiche, elaborazioni giuridiche e prospettive filosofiche*, in G. Iorio-G. Bevivino-A. Semprini (a cura di), *Profili privatistici della sostenibilità*, cit., in corso di pubblicazione; K. BOSSELMANN, *The Principle of Sustainability. Transforming Law and Governance*, Aldershot, 2008; K. BARTENSTEIN, *Les origines du concept de développement durable*, in *Rev. jur. environn.*, 3/2005, p. 293 ss.

<sup>18</sup> M. ZUPI, *Guardare al futuro (con un occhio al presente). La “sostenibilità”: significati, idee e sfide politiche*, in L. Luatti (a cura di), *Diritto alla pace per un mondo sostenibile. XVIII Meeting sui diritti umani – 10 dicembre 2014, Città di Castello (PG), 2014*, p. 18; e P.B. HELZEL, *Principio di sostenibilità e generazioni future: limiti e controversie*, in D.A. Benítez-C. Fava (a cura di), *Sostenibilità: sfida o presupposto?*, Milano, 2019, p. 28.

Muovendo da un'analisi della versione inglese del termine, si osserva che “‘*sustainability*’ is a semantic modification, extension and transfer of the term ‘*sustained yield*’. This had been the doctrine and, indeed, the ‘holy grail’ of foresters all over the world for more or less two centuries”<sup>19</sup>. L’espressione inglese “*sustained yield*”, usata sin dalla metà del XIX secolo era una traduzione quasi letterale della parola tedesca “*nachhaltig*” (sostenibile). Nella sua primigenia versione moderna, dunque, il concetto viene usato nel 1713 dal tedesco Hanns Carl von Carlowitz nella sua opera *Sylvicultura oeconomica*, considerato il primo manuale completo di silvicoltura<sup>20</sup>.

Prima di concentrarci sui significati e sull’uso contemporaneo di sostenibilità, sembra opportuno un *caveat*: abbiamo a che fare con una nozione polisemica, con un termine “mobile” al crocevia di saperi diversi, impossibile da ricondurre al dominio di una sola disciplina scientifica. Un termine sfidante, che, ove preso sul serio e tradotto in prassi applicative, sembra capace di mettere in discussione le fondamenta dell’organizzazione economico-sociale e i modi tradizionali di stare e guardare al mondo<sup>21</sup>. Si può allora condividere l’idea di intendere la sostenibilità come un “discorso” – nel senso predicato dal filosofo Michel Foucault – ossia “come un insieme di enunciati che costruisce un oggetto – una disciplina, un fenomeno, un sapere – che non è preesistente al discorso stesso, ma viene da esso delimitato e identificato. Il termine ‘sostenibilità’ non serve, cioè, tanto a descrivere dei fenomeni della realtà, quanto a produrre una realtà conoscibile, diventa lo strumento stesso attraverso cui conosciamo una realtà”<sup>22</sup>.

Veniamo a taluni significati della parola. Nell’ambito delle scienze ambientali ed economiche, si suole fare riferimento alla condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza

<sup>19</sup>U. GROBER, *op. cit.*, p. 7. Per W.A. DUERR-J.B. DUERR, *The Role of Faith in Forest Resource Management*, in F. Rumsey-W.A. Duerr (Eds.), *Social Science in Forestry. A Book of Reading*, Saunders, Philadelphia, 1975, p. 36, “to fulfill our obligations to our descendents and to stabilize our communities, each generation should sustain its resources at a high level and hand them along undiminished. The sustained yield of timber is an aspect of man’s most fundamental need: to sustain life itself”.

<sup>20</sup>In estrema sintesi: “the roots of this concept can be traced back to the era of early ‘European Enlightenment’, when German Kameralists, inspired by the English author John Evelyn and the French statesman Jean Baptist Colbert, began to plan their dynasties’ woodlands ‘*nachhaltig*’ – in order to hand them along undiminished to future generations. The word itself was then coined in 1713 by Hanns Carl von Carlowitz, head of the Royal Mining Office in the Kingdom of Saxony, in order to meet the challenge of a predicted shortage of timber, the key resource of the time”: U. GROBER, *op. cit.*, p. 3 ss.

<sup>21</sup>In argomento cfr. J. RIFKIN, *L’età della resilienza. Ripensare l’esistenza su una terra che si ri-naturalizza*, Milano, 2022.

<sup>22</sup>Così M. ZUPI, *op. cit.*, p. 17.

compromettere la possibilità delle generazioni venturose di realizzare i propri<sup>23</sup> (nozione recepita nel c.d. Rapporto Brundtland di cui si dirà avanti).

La nozione di sostenibilità utilizzata in ambito ambientale deriva dallo studio dei sistemi ecologici. Questi ultimi sono dotati di peculiari caratteristiche, tra le quali vengono in rilievo la c.d. capacità di carico<sup>24</sup>, la resistenza, la resilienza, la possibilità di autoregolazione, le quali, complessivamente, influiscono sulla stabilità di un ecosistema. In proposito, si ritiene che un ecosistema in equilibrio sia implicitamente sostenibile. “Inoltre, maggiore è la sua stabilità maggiori sono le sue capacità di autoregolazione rispetto a fattori interni, e soprattutto esterni, che tendono ad alterarne lo stato di equilibrio. I fattori che ancor più disturbano l’equilibrio degli ecosistemi sono le relazioni che gli stessi instaurano con un altro tipo di sistema complesso come quello antropico. L’interazione tra i due sistemi complessi aumenta le probabilità di perturbazioni e fa aumentare il rischio di alterazioni irreversibili”<sup>25</sup>.

D’altra parte, in campo economico – sia in ambito micro che macro – tradizionalmente si soleva parlare di sostenibilità con riferimento alla continuità, lungo l’asse del tempo, dei benefici prodotti da un intervento  $x$ <sup>26</sup>. Peraltro, analizzando partitamente le diverse dimensioni della sostenibilità, oltre a quella ambientale, vengono in rilievo le seguenti: finanziaria, economica, istituzionale, socio-culturale e tecnologica<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup> Cfr. voce *sostenibilità*, in *Enciclopedia Treccani online*, consultabile al sito <https://www.treccani.it/enciclopedia/sostenibilita/>.

<sup>24</sup> Per capacità di carico (*carrying capacity*) si intende “il massimo di popolazione di una certa specie che un determinato territorio può sopportare senza che venga permanentemente compromessa la produttività del territorio stesso”: A. D’AMATO, voce *impronta ecologica*, in *Dizionario di Economia e Finanza Treccani*, Torino, 2012, [https://www.treccani.it/enciclopedia/impronta-ecologica\\_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/impronta-ecologica_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/).

<sup>25</sup> Voce *sostenibilità*, in *Enciclopedia Treccani online*, *ivi*, ove si aggiunge che la ricerca in ambito ecologico “pone attenzione sulla possibilità che si verifichino le cosiddette reazioni non lineari, alterazioni irreversibili dell’equilibrio del sistema ambientale in prossimità di valori soglia della capacità di carico, o se si vuole di recupero, del sistema stesso. La capacità di risposta e regolazione dei sistemi interessati alle perturbazioni a sua volta è tanto maggiore quanto più grande è la varietà strutturale e funzionale del sistema”. Cfr. P.H. REITAN, *Sustainability science – and what’s needed beyond science*, in *Sustainability: Science, Practice and Policy*, 1:1/2005, p. 77 ss.; K. PEZZOLI, *Sustainable Development: a Transdisciplinary Overview of the Literature*, in *Journal of Environmental Planning and Management*, 40(5), 1997, p. 549 ss.; e per un’analisi sociologica L. DAVICO, *Sviluppo sostenibile. Le dimensioni sociali*, Roma, 2004, ed *ivi* riferimenti.

<sup>26</sup> Si v. ad esempio la definizione elaborata in sede OCSE: “continuità dei benefici prodotti da un intervento di sviluppo dopo la sua conclusione. Probabilità di ottenere benefici di lungo periodo. Resistenza al rischio dei flussi di benefici netti nel corso del tempo”: voce *sostenibilità*, Glossario dei principali termini utilizzati negli ambiti valutazione e gestione basata sui risultati, 2002, <https://www.oecd.org/dac/evaluation/35882565.pdf>. Cfr. F. PERRINI, *Sostenibilità*, Milano, 2018, p. 55 ss.; P. TETTAMANZI (a cura di), *Sostenibilità, impresa e stakeholder*, Milano, 2023.

<sup>27</sup> In particolare, la sostenibilità *finanziaria* “si concentra sull’equilibrio finanziario dell’iniziativa

Da quanto considerato, emerge dunque come vi siano due modi alternativi per definire, e declinare operativamente, la “sostenibilità”: secondo una visione *ristretta*, limitandosi ad una sola dimensione del fenomeno e al dominio di una sola disciplina (ad es. economica). Oppure secondo una visione *sistemica* o *olistica*, che tende a valutare in modo integrato i diversi impatti di un intervento *x*.

Ad oggi, come testimoniano anche le nuove norme emanate e in cantiere di cui si dirà avanti, trova convinto sostegno questa seconda visione “olistica”, la quale, peraltro, si muove nel più generale solco della rivalutazione della interdisciplinarietà, al fine di riaffermare l’unità di fondo che accomuna i saperi specialistici<sup>28</sup>.

In altre parole, dopo una prima visione focalizzata in ambito ecologico (tipica degli Anni Settanta del secolo scorso), si è giunti a definire e condividere un significato ampio di “sostenibilità”, declinato in tre principali dimensioni: ambientale, economica e sociale. Le tre dimensioni, giova ribadirlo, non vengono analizzate isolatamente, ma, piuttosto, in rapporto sinergico e sistemico. Si tratta di riflessioni che, in varia guisa, hanno portato altresì a guardare criticamente alla tradizionale misura della ricchezza e della crescita economica basata sul PIL e, conseguentemente, a proporre diverse definizioni di progresso e benessere, e differenti indicatori per questi ultimi<sup>29</sup>.

---

dal punto di vista unicamente del soggetto responsabile della sua esecuzione e del suo funzionamento, che deve accertare l’equilibrio tra entrate ed uscite finanziarie in modo da evitare che l’iniziativa si blocchi o fallisca per mancanza di liquidità. In pratica, tale dimensione di sostenibilità studia i flussi di cassa netti attesi nel futuro, il calcolo del rendimento finanziario sia nella situazione con finanziamento esterno che senza, al fine di verificare che le previsioni per il futuro siano positive, considerando anche gli oneri di debito eventualmente da contrarre. La sostenibilità *economica* fa riferimento, invece, all’intera collettività di riferimento del progetto o iniziativa, prendendo in considerazione i costi e ricavi o benefici di natura economica e sociale dell’intervento, presenti e futuri, non legati dunque alle uscite o entrate di cassa. In pratica, si guarda alla possibilità per i beneficiari di accedere ai servizi o prodotti, alle modalità e grado di copertura dei costi, alla capacità di sopportare lo sfasamento tra risultati economici e impegni finanziari”: M. ZUPI, *op. cit.*, p. 21.

<sup>28</sup> In proposito si parla anche di “*scienza della sostenibilità*”, intesa come paradigma “che integra diverse discipline al fine di comprendere i cicli di materia ed energia, dinamiche e proprietà delle reti, l’evoluzione dei sistemi ambientali, economici e sociali complessi, tra loro interrelati, e la loro capacità di resilienza. In pratica, si tratta di un nuovo paradigma scientifico che integra aspetti ambientali, tecnologici, scientifici, economici e sociali per guardare in modo innovativo alla relazione tra l’uomo e i sistemi naturali, economici, sociali ed istituzionali nei quali esso vive. Una scienza di sintesi, dunque, che integra diverse discipline per comprendere il futuro e accrescere la consapevolezza nelle scelte di produzione e consumo”: M. ZUPI, *op. cit.*, p. 24. Cfr. G. BOLOGNA, *Manuale della sostenibilità*, cit., spec. p. 115 ss. e bibliografia ivi riportata, anche per un approfondimento dei concetti di “sistemi”, “complessità”, “non linearità” e “resilienza”. Per un recente invito alla interdisciplinarietà cfr. altresì F. VELLA, *Diritto ed economia comportamentale*, Bologna, 2023.

<sup>29</sup> Cfr. J.E. STIGLITZ-A. SEN.-J.P. FITOUSSI, *Report by the Commission on the measurement of economic performance and social progress*, 2009, <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8131721/8131772/Stiglitz-Sen-Fitoussi-Commission-report.pdf>, 2009.

In definitiva, oggi la sostenibilità si riferisce a “un benessere (ambientale, sociale, economico) costante e preferibilmente crescente e [al]la prospettiva di lasciare alle generazioni future una qualità della vita non inferiore a quella attuale”<sup>30</sup>.

Ora, senza pretesa di esaustività, veniamo ad una rapida rassegna dei principali documenti elaborati nel contesto delle Nazioni Unite, nei quali il concetto di sostenibilità è stato declinato, in particolare, come endiadi di “sviluppo sostenibile”, ed è stato man mano specificato nelle sue diverse sfaccettature.

In primo luogo, si deve menzionare la Conferenza ONU sull’ambiente umano tenuta a Stoccolma nel 1972<sup>31</sup>.

Nel Preambolo, al § 6 si legge:

“siamo arrivati ad un punto della Storia in cui dobbiamo regolare le nostre azioni verso il mondo intero, tenendo conto innanzitutto delle loro ripercussioni sull’ambiente. Per ignoranza o per negligenza possiamo causare danni considerevoli ed irreparabili all’ambiente terrestre da cui dipendono la nostra vita ed il nostro benessere. Viceversa, approfondendo le nostre conoscenze ed agendo più saggiamente, possiamo assicurare a noi stessi ed alla nostra posterità, condizioni di vita migliori in un ambiente più adatto ai bisogni ed alle aspirazioni dell’umanità. (...) Per godere liberamente dei benefici della natura, l’uomo deve valersi delle proprie conoscenze al fine di creare in cooperazione con la natura, un ambiente migliore. Difendere e migliorare l’ambiente per le generazioni presenti e future, è diventato per l’umanità un obiettivo imperativo, un compito per la cui realizzazione sarà necessario coordinare e armonizzare gli obiettivi fondamentali già fissati per la pace e lo sviluppo economico e sociale del mondo intero”.

Nei principî successivamente affermati si rinviene il collegamento tra sviluppo e sostenibilità – non soltanto ambientale.

Al Principio 8 si afferma che lo sviluppo economico e sociale è indispensabile se si vuole assicurare un ambiente propizio all’esistenza ed al lavoro dell’uomo e creare sulla Terra le condizioni necessarie al miglioramento del tenore di vita<sup>32</sup>.

Di gran rilievo sono altresì i Principî 13 e 14:

---

<sup>30</sup> Voce *sostenibilità*, in *Enciclopedia Treccani*, cit. Cfr. anche la Strategia dell’Unione europea per lo sviluppo sostenibile c.d. di Göteborg, 15 maggio 2001, COM(2001)264 def.

<sup>31</sup> Per una riflessione sul contesto socio-economico in cui si svolse la Conferenza del 1972 cfr. S. NESPOR, *Il mito dello sviluppo*, in *RGAonline*, n. 33, luglio 2022. Nello stesso anno veniva pubblicato il noto volume commissionato dal c.d. “Club di Roma”: D.H. MEADOWS *et alii*, *Limits to Growth*, New York, 1972.

<sup>32</sup> Il principio 10 recita: “Per i paesi in via di sviluppo la stabilità dei prezzi ed una remunerazione adeguata dei prodotti di base e delle materie prime sono essenziali per la gestione delle risorse dell’ambiente: dato che occorre prendere in considerazione i fattori economici e i processi ecologici”.

“al fine di razionalizzare l’amministrazione delle risorse e di migliorare l’ambiente, gli Stati dovrebbero adottare una *concezione integrata e coordinata delle loro pianificazioni dello sviluppo* in modo tale che il loro progresso sia compatibile con la necessità di proteggere e di migliorare l’ambiente, negli interessi della loro popolazione.

14. Una pianificazione razionale è uno strumento essenziale se si vogliono conciliare le esigenze dello sviluppo con la necessità di preservare e migliorare l’ambiente”.

Qualche lustro più avanti, sempre in sede ONU, viene definito in modo compiuto il paradigma di “sviluppo sostenibile” ancora oggi adoperato, nelle sue linee essenziali, da scienziati, legislatori e interpreti.

Nel 1987, Gro Harlem Brundtland, presidente della World Commission on Environment and Development delle Nazioni Unite, presentava il celebre rapporto “*Our common future*” (in avanti anche il “Rapporto Brundtland”).

In tale rapporto si registravano i principali punti critici e i problemi globali dell’ambiente: *inter alia* la grande povertà del sud del mondo e i modelli di produzione e di consumo insostenibili del nord.

Il Rapporto Brundtland evidenziava quindi la necessità di attuare una strategia per integrare le esigenze dello sviluppo e dell’ambiente, riassuntivamente indicata con “*sustainable development*”, equivalente alla formula italiana di sviluppo sostenibile, ovverosia:

“Humanity has the ability to make *development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*. The concept of sustainable development does imply limits – not absolute limits but limitations imposed by the present state of technology and social organization on environmental resources and by the ability of the biosphere to absorb the effects of human activities. But technology and social organization can be both managed and improved to make way for a new era of economic growth” (§ I.3.27.<sup>33</sup>).

Si gettano le basi per la definitiva saldatura tra la dimensione ecologica e quelle economico e sociale:

“yet in the end, sustainable development is not a fixed state of harmony, but rather a process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of technological development, and institutional change are made consistent with future as well as present needs. We do not pretend that the process is easy or straightforward. Painful choices have to be made” (§ I.3.30).

---

<sup>33</sup> Cfr. Rapporto Brundtland: UN, *Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future*, 1987.

Si consideri poi il “Global Compact” ONU proposto all’alba del nuovo Millennio su impulso dell’ex segretario Kofi Annan, al fine di promuovere un’economia globale inclusiva e sostenibile.

Si tratta di un’iniziativa di *corporate responsibility* che muove dalla consapevolezza della necessità di coinvolgere le imprese – oltre agli Stati – quali attori fondamentali per una concreta transizione verso la sostenibilità. Si scorge il tentativo, altamente ambizioso, di allineare gli interessi privati del mondo degli affari con taluni macro-obiettivi condivisi dalla comunità internazionale.

In concreto, con il Global Compact si propone alle imprese di aderire a dieci principî base che promuovono i valori della sostenibilità e di impegnarsi renderli parte integrante delle strategie, delle operazioni quotidiane e della cultura organizzativa interna<sup>34</sup>; nonché a rendicontare annualmente ai propri *stakeholder* sui progressi registrati nell’implementazione dei dieci principî. Si tratta, dunque, di un appello ai privati per integrare gli obiettivi di sostenibilità nella politica aziendale e nella *governance* societaria<sup>35</sup>. Il che chiama in causa il fenomeno dell’autoregolazione degli attori privati e il ruolo dei codici di condotta, anche in assenza di previsioni normative che impongano specifiche condotte<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> I dieci principî – in materia di diritti umani, lavoro, ambiente, anticorruzione – sono i seguenti: “*Principle 1*: Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights; *Principle 2*: make sure that they are not complicit in human rights abuses. *Principle 3*: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining; *Principle 4*: the elimination of all forms of forced and compulsory labour; *Principle 5*: the effective abolition of child labour; *Principle 6*: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation; *Principle 7*: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges; *Principle 8*: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; *Principle 9*: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies. *Principle 10*: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery”: <https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>. Per i diversi impegni che comporta l’adesione al Global Compact ONU v. <https://globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/ladesione/gli-impegni.html>, nonché *infra*, § III.6. sul portato dei codici di condotta.

<sup>35</sup> Cfr. il report *Who Cares Wins. Connecting Financial Markets to a Changing World* redatto nel 2004 da talune imprese del mondo finanziario aderenti al Global Compact, che contiene “guidelines and recommendations on how to better integrate environmental, social and corporate governance issues in asset management, securities brokerage services and associated research functions”: [https://www.unepfi.org/fileadmin/events/2004/stocks/who\\_cares\\_wins\\_global\\_compact\\_2004.pdf](https://www.unepfi.org/fileadmin/events/2004/stocks/who_cares_wins_global_compact_2004.pdf). Si tratta inoltre di una strategia adoperata anche dal legislatore unionale con diversi strumenti normativi e in particolare con la disciplina della c.d. *Product Oversight and Governance* nel settore finanziario: cfr. D. CERINI, *I soggetti coinvolti nella Product Oversight and Governance (POG) per le assicurazioni*, in *Riv. dir. ban.*, 2021, p. 723 ss.; e G. VOLPE PUTZOLU, *La realizzazione del POG nell’ordinamento italiano*, in *Dir. merc. fin. e ass.*, 2020, p. 163 ss.

<sup>36</sup> Si v. *ex multis* N. LIPARI, *Fonti del diritto e autonomia dei privati*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, I, p. 727; F. BENATTI, *Etica, impresa, contratto e mercato. L’esperienza dei codici etici*, Bologna, 2014, spec. p. 171 ss. Si v. inoltre i Principî di *corporate governance* dell’OCSE e del G20, pubblicati nel settembre 2023: nelle articolazioni del principio VI (*Sustainability and resilience*) si auspica che le

Invero, nella prassi societaria si osserva, con sempre maggiore frequenza, il fiorire di “clausole di sostenibilità” di vario tenore e incisività. Nello specifico, si tratta di clausole statutarie che costituiscono espressione di valori sociali, ideali collettivi e principî etici (come la salvaguardia ambientale e il benessere dei dipendenti), e in generale veicolano l’impegno a tutelare i diversi interessi non economici coinvolti nell’attività di impresa. Tali clausole vengono concretamente a delinarsi vuoi sul piano della perimetrazione dell’attività che costituisce l’oggetto sociale, vuoi sul piano delle modalità di conseguimento dello stesso e, quindi, con la definizione delle linee di condotta degli amministratori (in forma impositiva di strategie o categorie di operazioni, ovvero in forma preclusiva delle medesime)<sup>37</sup>. Per effetto di tali clausole, i diversi interessi coinvolti nell’esercizio dell’impresa possono incidere sulle modalità di svolgimento della medesima, innescando, in tesi, un circolo virtuoso. Tramite il bilanciamento dell’interesse dei soci alla massimizzazione del profitto con quelli di altri *stakeholder*, si dovrebbe integrare il progresso sociale nel processo di sviluppo economico dell’impresa, consentendo nel lungo termine alla stessa di differenziarsi sul mercato e aumentare, altresì, le proprie competitività e produttività<sup>38</sup>.

In un recente prodotto di *soft law*, si è riconosciuta la piena legittimità delle clausole che prevedono lo svolgimento di attività economica con criteri diversi da quello del massimo profitto. Si tratta di un approdo di sicuro interesse, proveniente dagli ultimi Orientamenti Notarili del Triveneto (2023)<sup>39</sup>. Per giungere

---

società adottino volontariamente e unilateralmente – in assenza di vincoli normativi o contrattuali, dunque – impegni nei confronti degli *stakeholder*, ad esempio attraverso l’adozione di *standard di due diligence*.

<sup>37</sup> M. CIAN, *Clausole statutarie per la sostenibilità dell’impresa: spazi, limiti e implicazioni*, in *Riv. soc.*, 2-3/2021, p. 475 ss., ed ivi riferimenti.

<sup>38</sup> AA.VV., *Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari*, Milano, 2023, p. 23 ss. Nella prassi, con riferimento alle società per azioni, si riscontrano, fra le altre: clausole di destinazione di utili a finalità di sostenibilità; clausole di integrazione degli interessi degli *stakeholder* nelle decisioni dell’organo amministrativo; clausole statutarie che impongono agli amministratori obblighi di consultazione con gli *stakeholder* (attribuendosi dunque poteri di *voice* a determinati portatori di interesse, mediante la previsione di luoghi di consultazione sistematica); clausole di valutazione della *performance* degli amministratori; e clausole di gradimento e sostenibilità dei soci (che introducono requisiti di carattere etico per l’assunzione delle partecipazioni sociali: esse sono considerate legittime purché non siano eccessivamente generiche nell’individuazione di detti requisiti, onde evitare di sconfinare nel “gradimento mero”). Le evocate clausole statutarie si differenziano dalla previsione c.d. pura di eterodestinazione di utili a scopi benefici, considerata comunque legittima da parte della giurisprudenza, a condizione che tale destinazione, per la sua entità o per altre ragioni, non venga a pregiudicare lo scopo lucrativo perseguito: Trib. Perugia, 26 aprile 1993, in *Foro it.*, 1994, I, c. 261; Cass., Sez. I, 11 dicembre 2000, n. 15599.

<sup>39</sup> Sulla natura giuridica e sul ruolo delle massime notarili nel quadro delle fonti del diritto cfr. G. BEVIVINO, *Soft law e orientamenti interpretativi dei Consigli notarili*, in *Quad. fond. it. notariato*, 2015, p. 198 ss.; M. NOTARI, *Le massime notarili in materia societaria: dalla giurisprudenza onoraria agli orientamenti interpretativi dei consigli notarili*, in AA.VV., *Studi in onore di Giovanni*

a tale affermazione, si muove dalla premessa che nel nostro ordinamento non sussiste alcuna disposizione positiva che imponga agli amministratori di società lucrative di attuare l'oggetto sociale avendo riguardo al solo interesse dei soci alla massimizzazione dei profitti. Inoltre, si valorizza il portato precettivo del novellato art. 41, co. 2, Cost., il quale dispone che l'esercizio di una qualunque attività economica, ovverosia la ricerca di un profitto, non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Da tali premesse logico-giuridiche "consegue che sono legittime le clausole dell'atto costitutivo/statuto che, fermo restando quanto genericamente disposto dall'art. 41 Cost., dettano specifiche regole etiche e/o di sostenibilità che devono essere rispettate nella gestione della società, anche a scapito della massimizzazione dei profitti e della efficienza produttiva"<sup>40</sup>.

Concretamente, il primo strumento di intervento statutario in funzione dell'inserimento di finalità di sostenibilità è costituito dalla perimetrazione dell'attività economica che costituisce l'oggetto sociale. In parallelo, è possibile operare statutariamente tramite l'inserimento specifico di limitazioni ai poteri gestori *ex art. 2384, co. 2, c.c.* Invero, occorre considerare che, sul terreno operativo, clausole siffatte ampliano la discrezionalità degli amministratori, riconoscendo agli stessi la possibilità di definire strategie finalizzate al raggiungimento di un equilibrio tra i diversi interessi coinvolti, nonché di assumere decisioni che non abbiano come obiettivo esclusivo quello di aumentare la redditività della partecipazione e che anzi, nel breve periodo, possano avere persino un impatto negativo sulla medesima, purché in un'ottica di complessiva crescita del valore della società (come detto, anche in termini reputazionali e di posizionamento commerciale). In relazione a tale risvolto delle clausole di sostenibilità, attenta dottrina ha segnalato opportunamente i rischi di *maquillage* strategico e di com-

---

*Iudica*, Milano, 2014, p. 952; M. PALAZZO, *Per un ripensamento del ruolo del notaio nel mutato sistema delle fonti del diritto*, in *Notariato*, 2014, p. 590.

<sup>40</sup> Orientamento A.B.1., in AA.VV., *Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai*, cit.: ivi si chiarisce inoltre che "dette clausole integrano esclusivamente una modalità di perseguimento del fine di lucro senza aggiungere ad esso un ulteriore fine di utilità sociale, fine quest'ultimo di per sé estraneo al contratto di società come definito dall'art. 2247 c.c. e che pertanto non può essere inserito nell'oggetto sociale". Viene identificato inoltre un doppio limite per l'ammissibilità delle clausole di sostenibilità. L'uno sul *piano funzionale*, e segnatamente nel carattere produttivo dell'attività d'impresa e nello scopo lucrativo, non revocabili in dubbio dall'autonomia statutaria. L'altro, attinente al *piano endo-organizzativo*, viene individuato nel principio di esclusività della funzione gestoria che presidia il ruolo dell'organo amministrativo nella s.p.a., non riducibile a mera attuazione di un programma predefinito che identifichi una data attività nei singoli atti destinati a comporla. Ne segue che "sono ammissibili clausole statutarie che si limitino ad innestare interessi diversi nell'ambito della funzione lucrativa tipica dell'istituto societario nella misura in cui la seconda non ne risulti sostanzialmente compromessa (...) Non si ritiene ammissibile, invece, la previsione, tra quelle che costituiscono l'oggetto sociale, di attività ideali che affianchino, seppure in modo non prevalente, quelle economiche".

portamenti opportunistici da parte dell'organo gestorio, a misura in cui questo veda ampliata l'area della propria discrezionalità e, dunque, coperto dal principio di insindacabilità un ventaglio più ampio di scelte strategiche e operative<sup>41</sup> (rischi che, tuttavia, possono essere adeguatamente contrastati grazie all'esistenza di diversi strumenti giuridici "duri", rilette alla luce del principio di sostenibilità: v. *infra*, Capitoli II e III).

Veniamo ad uno degli ultimi fondamentali tasselli del *puzzle* sulla sostenibilità.

Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" (in avanti anche "Agenda 2030")<sup>42</sup>. Si tratta di un ponderoso programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU da implementare, idealmente, entro il 2030.

Essa definisce 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – *Sustainable Development Goals*, "SDGs" – articolati in un programma più analitico composto da 169 traguardi<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> M. CIAN, *op. cit.*, p. 506: ancora, per l'A. il principale problema origina dall'indeterminatezza dei principi codificati in tali clausole: il che giustifica un certo tasso di sfiducia nell'idoneità delle mere soluzioni spontanee – in difetto di efficaci misuratori di *performance* e, soprattutto, strumenti imperativi – a segnare il cambio di rotta del sistema economico verso la sostenibilità. In argomento si tornerà diffusamente nel testo, spec. nel § III.6.

<sup>42</sup> <https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf>. In argomento cfr. M. MONTINI, *I fondamenti giuridici della sostenibilità*, in E. Giovannini-A. Riccaboni (a cura di), *Agenda 2030: un viaggio attraverso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile*, Roma, 2021, p. 352 ss.; M. PRIEUR-C. BASTIN, *Measuring the Effectivity of Environmental Law. Legal Indicators for Sustainable Development*, Brussels, 2021, p. 99 ss.

<sup>43</sup> I 17 SDGs sono i seguenti: *Obiettivo 1*. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; *Obiettivo 2*. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile; *Obiettivo 3*. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; *Obiettivo 4*. Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; *Obiettivo 5*. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; *Obiettivo 6*. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie; *Obiettivo 7*. Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; *Obiettivo 8*. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; *Obiettivo 9*. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; *Obiettivo 10*. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni; *Obiettivo 11*. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; *Obiettivo 12*. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; *Obiettivo 13*. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico; *Obiettivo 14*. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; *Obiettivo 15*. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre; *Obiettivo 16*. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; *Obiettivo 17*. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

Il rilievo maiuscolo dell'Agenda 2030 per il nostro oggetto di indagine può cogliersi nei seguenti aspetti:

A) porta a definitiva maturazione l'approccio "olistico" alla sostenibilità di cui si è dato conto sopra: nel Preambolo si legge che i diversi SDGs "sono interconnessi e indivisibili e bilanciano le *tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: la dimensione economica, sociale ed ambientale*";

B) vi troviamo una disincantata consapevolezza del ruolo cruciale dei privati per il raggiungimento degli obiettivi. In relazione ai mezzi di attuazione, al § 39 si legge che la portata ambiziosa dell'Agenda 2030 richiede necessariamente una rinforzata Partnership Globale, la quale dovrà operare "in uno *spirito di solidarietà globale*, mostrando particolare solidarietà verso le persone più povere e più vulnerabili. Promuoverà un *impegno globale intensivo* per supportare la realizzazione di tutti gli obiettivi e i traguardi, *unendo* i governi, il *settore privato*, la *società civile*, il sistema delle Nazioni Unite e *altri attori*, e mobilizzando tutte le risorse disponibili"<sup>44</sup>;

C) è stata espressamente posta alla base dell'attuale strategia politica dell'Unione europea. La comunicazione della Commissione del 22 novembre 2016 "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe" lega i SDGs al quadro politico dell'Unione, al fine di garantire che tutte le sue azioni e iniziative politiche, sia al suo interno che nel resto del mondo, facciano propri gli obiettivi di sviluppo sostenibile sin dall'inizio<sup>45</sup>;

D) si sta puntualmente traducendo in, e sta ispirando, norme di legge "dura", soprattutto di derivazione unionale (v. avanti §§ I.3. e I.4.);

E) in ogni caso, e in coerenza con la sua natura di strumento di *soft law*, rappresenta una preziosa indicazione per il giurista, chiamato a dare un'interpretazione logico-sistematica e attenta alle conseguenze del diritto vigente (cfr. *infra*, § I.6.).

In conclusione, sulla genealogia e sull'evoluzione del principio di sostenibili-

---

<sup>44</sup>Del pari al § 28 si legge l'impegno "ad attuare cambiamenti fondamentali riguardanti il modo in cui le nostre società producono e consumano beni e servizi. I governi, le organizzazioni internazionali, il settore commerciale, altri attori ed individui non statali devono contribuire a cambiare modelli di consumo e produzione non sostenibili...". Ancora, al § 52 si evoca una strategia che coinvolge "governi e parlamenti, il sistema delle Nazioni Unite e di altre istituzioni internazionali, autorità locali, le popolazioni indigene, la società civile, le imprese e il settore privato, la comunità scientifica e accademica – e tutte le persone".

<sup>45</sup>Comunicazione della Commissione "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe", 22 novembre 2016, COM(2016) 739 final, ove si legge anche che "l'Unione europea, insieme agli Stati membri, è fermamente decisa a fare da apripista, nel rispetto del principio di sussidiarietà, per quanto riguarda l'attuazione dell'Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile". Nelle conclusioni del 20 giugno 2017 il Consiglio ha confermato l'impegno dell'Unione e dei suoi Stati membri ad attuare l'Agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace, in stretta cooperazione con i partner e le altre parti interessate.

tà sia consentito ribadire tre fatti che sembrano cruciali per il proseguimento dello studio.

In primo luogo, l'ampliamento semantico del concetto: *i.e.* il passaggio da una visione prettamente ecologica a una visione "olistica" e globale, ormai largamente condivisa.

In secondo luogo, il passaggio da una dimensione puramente internazionale – fatta di impegni declamatori per gli Stati, ma difficilmente coercibili – ad una morfologia multilivello, con il proliferare di nuovi indici normativi che, più o meno esplicitamente, inverano il principio di sostenibilità. Il che, come vedremo, assume una notevole importanza sistematica e rimediale.

In terzo luogo, il definitivo approdo – a tutti i livelli considerati: internazionale, unionale, domestico – ad una strategia di sostenibilità estesa ed omnicomprensiva, tramite il coinvolgimento diretto di imprese e singoli individui; in modo che dal coordinato concorso di pubblico e privati si possa raggiungere l'obiettivo prefisso<sup>46</sup>. In altre parole, e in disparte i proclami etici, sul piano giuridico, con incentivi positivi e negativi, si cerca di coinvolgere i singoli nell'attuazione degli obiettivi di sostenibilità. Il che chiama direttamente in causa il diritto privato (arg. *ex art.* 118 Cost.).

### 3. *Il quadro giuridico di riferimento: la novella costituzionale, il codice dell'ambiente e le norme unionali, emanate e in cantiere*

Ad inizio 2022 il Parlamento italiano approvava la legge di riforma della Costituzione che ha modificato gli artt. 9 e 41, introducendo espressamente al vertice delle fonti nazionali la tutela dell'ambiente e degli animali<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup>Cfr. G. ALPA, *Responsabilità degli amministratori di società e principio di "sostenibilità"*, in *Contr. e imp.*, 3/2021, p. 724. Il dovere di cooperazione di tutti gli *stakeholder* è codificato altresì nell'art. 3-ter del Codice ambiente, ove si prescrive: "la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio 'chi inquina paga' (...)". Si v. anche la Comunicazione della Commissione relativa al *Green Deal* europeo, del 11 dicembre 2019, COM(2019).

<sup>47</sup>Novella introdotta con l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, sulla quale cfr. *ex multis* R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, in *An. giur. econ.*, 1/2022, p. 7 ss.; G. ALPA, *Note sulla riforma della Costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contr. e imp.*, 2/2022, p. 361 ss.; M. DELSIGNORE-A. MARRA-M. RAMAJOLI, *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell'ambiente*, in *Rivista giur. ambiente*, 1/2022, p. 1 ss.; D. CERINI, *Tutela del benessere degli animali e attività turistiche*, *ivi*, 3/2023, spec. p. 807 ss.; ID., *Innovazione tecnologica, intelligenze artificiali e protezione dei diritti fondamentali*, in S. Salardi-M. Saporiti-M.V. Zaganelli (a cura di), *Diritti umani e tecnologie morali. Una prospettiva comparata tra Italia e Brasile*, Torino, 2022, p. 35 ss.; G. PALOMBINO, *Il principio di equità generazionale*, Firenze, 2022;

In dettaglio, all'art. 9 Cost. figura ora un co. 3 che impegna la Repubblica a “*tutela[re] l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*”.

Quanto all'art. 41 Cost., invece, immutata l'affermazione sulla libertà di iniziativa economica privata, il legislatore ha introdotto espressamente la *salute* e l'*ambiente* come ulteriori limiti all'attività economica privata (co. 2), ed ha previsto la possibilità di determinare – con legge – i programmi e i controlli opportuni per indirizzare l'attività economica, pubblica e privata, anche a fini ambientali (co. 3)<sup>48</sup>.

Non si tratta di un mero imbellettamento retorico<sup>49</sup>.

Anzitutto, il diritto all'ambiente viene annoverato tra quelli *fondamentali*, il che è una preziosa rarità, anche tra i paesi UE<sup>50</sup>.

Inoltre, dal combinato disposto degli artt. 9 e 41 Cost. emerge una tutela potenzialmente assai incisiva dei beni giuridici ambientali. Infatti, “il sistema del bilanciamento degli interessi, con la enunciazione dei diritti riconosciuti in capo alla persona e i limiti all'iniziativa economica privata è presente solo nel testo italiano della riforma”<sup>51</sup>. A mente dell'art. 41 Cost., dunque, il profitto deve oggi essere bilanciato, *necessariamente*, anche con la salute e l'ambiente. Il valore

V. CARIELLO, *Per un diritto costituzionale della sostenibilità (oltre la “sostenibilità ambientale”)*, in *Riv. ODC*, 2/2022, spec. p. 431 ss., per una condivisibile lettura forte della rilevanza costituzionale della sostenibilità; G. CAPO, *Libertà d'iniziativa economica, responsabilità sociale e sostenibilità dell'impresa: appunti a margine della riforma dell'art. 41 della Costituzione*, in *Giustizia civ.*, 1/2023, p. 81 ss.

<sup>48</sup> Pertanto, l'art. 41 Cost. novellato ora complessivamente recita: “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”. Come noto, la configurazione dell'ambiente come bene giuridico costituzionalmente protetto si era già affermata in via ermeneutica: v. per tutti M.S. GIANNINI, “*Ambiente*”: *saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973, p. 23 ss.; Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1979, n. 5172; Cass., Sez. III, 3 febbraio 1998, n. 1087.

<sup>49</sup> Sebbene non siano mancati tentativi, invero poco persuasivi, di sminuire il portato della revisione costituzionale basandosi sull'argomento per cui il nucleo essenziale della revisione fosse già acquisito nella giurisprudenza costituzionale: cfr. L. CASSETTI, *Salute e ambiente come limiti “prioritari” alla libertà di iniziativa economica?*, in *Federalismi.it*, 23 giugno 2021, p. 2 ss. D'altra parte, vi è chi ritiene che la novella rappresenti “una vera e propria rivoluzione destinata a modificare la Costituzione economica del nostro Paese”: F. DE LEONARDIS, *La riforma «bilancio» dell'art. 9 Cost. e la riforma «programma» dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *Aperta Contrada*, 28 febbraio 2022, p. 11; e v. G.L. CONTI, *Costituzione e ambiente, prendere sul serio la legge costituzionale 1/2022*, in *Riv. quadrimestrale dir. amb.*, 1/2023, p. 117 ss.

<sup>50</sup> Cfr. G. ALPA, *op. ult. cit.*, p. 364 ss., anche per un interessante *excursus* comparativo.

<sup>51</sup> G. ALPA, *ibidem*.

eco-sociale irrompe sulla scena, e reclama una più intensa ponderazione, erodendo una parte di spazio sinora assegnato all'egemonia del capitale: anche nell'interesse delle future generazioni<sup>52</sup>.

Le novellate disposizioni della Carta sono tecnicamente assai precise e, non soltanto impegnano le Istituzioni repubblicane a raggiungere un risultato (oggi sempre più chiaro e misurabile pure in virtù degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia), ma offrono una "sponda" alta, al massimo livello delle fonti, per predicare la responsabilità dello Stato anche per inerzia colposa<sup>53</sup>. Il che, peraltro, catalizzerà senz'altro i processi di *litigation* ambientale, favorendone il noto e virtuoso ruolo di regolazione delle attività d'impresa (di cui si dirà meglio *infra*).

Ancóra, la novella costituzionale irrobustisce ed amplifica il *portato conformativo* che il principio dello sviluppo sostenibile esercita sull'autonomia privata<sup>54</sup>. Infatti, se l'art. 3-*quater* del cod. amb. già codificava il principio dello sviluppo sostenibile – tentando peraltro una sintesi virtuosa tra la tradizionale prospettiva antropocentrica e la contemporanea coscienza sociale "ecocentrica"<sup>55</sup> –

<sup>52</sup>La formulazione odierna degli artt. 9 e 41 Cost. porterebbe, probabilmente, a conclusioni diverse da quelle rassegnate dalla Consulta nel caso "Ilva", ove il diritto alla salute è stato eccessivamente compresso ad esito del giudizio di bilanciamento, ivi statuendosi che la rilevanza primaria del diritto alla salute e all'ambiente non potrebbe tramutarsi in una loro preminenza gerarchica sugli altri diritti della persona. Anche per evitare la "tirannia" del diritto alla salute nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette: Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, § 9, in *Foro it.*, 2014, I, c. 441 ss. Cfr. le considerazioni critiche di M. PENNASILICO, *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3/20, p. 41 ss., e le riflessioni svolte dall'A. sulla giurisprudenza costituzionale successiva. Per le ulteriori appendici del caso "Ilva" v. per tutti M. RENNA, *Attività di impresa, sostenibilità ambientale e bilanciamento tra diritto alla salute e iniziativa economica privata*, in *Contr. e imp.*, 2/2022, p. 537 ss., ed ivi bibliografia.

<sup>53</sup>Responsabilità, unita ai correlativi costi economici, che dissuade taluni legislatori. Dimostra che il "Re è nudo", trattandosi, al fondo, essenzialmente di una questione di denaro il recente parere del *Conseil d'Etat*, critico sul progetto di legge costituzionale francese finalizzato a inserire nella carta fondamentale il diritto all'ambiente, anche in ragione della "quasi-obligation de résultat" che imporrebbe allo Stato e degli effetti economici che ne deriverebbero per il Tesoro pubblico: v. *Conseil d'Etat, Avis sur un projet de loi constitutionnelle complétant l'article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l'environnement*, § 8, del 14 gennaio 2021, [https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/avis-du-ce/2021/avis\\_ce\\_jusx2036137l\\_cm\\_20.01.2021.pdf](https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/avis-du-ce/2021/avis_ce_jusx2036137l_cm_20.01.2021.pdf).

<sup>54</sup>Per una riflessione sul potere conformativo che il principio in parola esercita sull'autonomia privata cfr. M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 1/2017, p. 6 ss.; F. BERTELLI, *Profili civilistici del "dieselgate"*, Napoli, 2021, p. 169 ss.

<sup>55</sup>L'art. 3-*quater* cod. amb. recita: "Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve *conformarsi* al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. (...) 3. Data la complessità delle relazioni e delle inter-